

A.AM.P.S. S.p.A.

Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, c.c. e relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 sul Progetto di Bilancio 2016 adottato il 16/03/2017

Signori Azionisti,

il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 ha svolto sia le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c. (*Revisione Legale dei Conti*). A fini di chiarezza, la presente Relazione unitaria contiene, nella sezione (A) la relazione di revisione legale dei conti, nella sezione (B) la relazione sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta e le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Come noto la società ha incardinato la procedura di concordato preventivo culminata nel decreto di Omologazione del Tribunale di Livorno in data 9 marzo 2017. La circostanza, caratterizzata viepiù dalla pendenza della procedura ex art. 2409 C.c. presso la Corte di Appello di Firenze e dell'impugnativa ex art 2434 bis C.c. del Bilancio 2014, manifesterà, presumibilmente, gli effetti più significativi sul Bilancio 2017; ciò non di meno il particolare stato della società ha influito sul giudizio dell'Organo di Controllo sul Bilancio 2016, nei termini della Relazione di Revisione e dei controlli ex art. 2403 C.c. Il presente bilancio è inoltre influenzato dall'applicazione dei nuovi principi contabili OIC introdotti nell'ordinamento nazionale dal D.LGT 139/2015.

(A) RELAZIONE DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39 (REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

IDENTIFICAZIONE DEL BILANCIO

Il Collegio Sindacale ha svolto il controllo legale del bilancio d'esercizio della società A.AM.P.S. Spa chiuso al 31.12.2016 avendo cura di precisare che il precedente bilancio (2014) è oggetto di impugnativa da parte di questo Collegio Sindacale ex art. 2434 bis comma III cc dinanzi al Tribunale delle Imprese di Firenze, procedimento tuttora pendente e che il successivo bilancio 2015 è stato approvato dall'assemblea degli azionisti senza alcuna sanatoria delle eccezioni che avevano caratterizzato l'impugnativa.

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all'organo amministrativo della società A.AM.P.S. Spa.

E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio, giudizio basato sulla revisione legale dei conti.

L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di «revisione» internazionali (ISA Italia). In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo, pur considerando anche la difficoltà di percepire la matrice di ogni indirizzo strategico adottato.



Il processo di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Il lavoro svolto fornisce una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale.



Possiamo confermarvi che le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico appresso esposte, nonché le informazioni contenute nella Nota Integrativa redatta in formato XBRL, concordano con le risultanze della contabilità aziendale, la cui regolare tenuta ai sensi di legge è stata da noi riscontrata.

Lo **Stato Patrimoniale** (comparato con le risultanze del bilancio precedente come adottato dal CdA ma senza le modifiche introdotte sugli schemi di bilancio a valere a partire dal presente bilancio) risulta in sintesi dalla seguente esposizione:

		Esercizio 2015	Esercizio 2016
Totale Attivo	€	49.456.516	59.162.001
Passività	€	45.620.729	57.048.796
Patrimonio Netto	€	(196.990)	2.113.205
Totale Passivo	€	49.456.516	59.162.001
Utile (Perdita) di esercizio	€	(3.924.285)	2.310.193
Conti d'ordine	€	16.669.358	

Tale risultato trova conferma nel **Conto Economico**

		Esercizio 2015	Esercizio 2016
Valore della produzione	€	44.168.850	44.298.827
Costo della produzione	€	45.546.290	42.547.388
Differenza	€	(1.377.440)	1.715.439
Proventi e oneri finanziari	€	(741.645)	11.613
Rettifiche attività finanziarie	€	(1.131.177)	0
Proventi e oneri straordinari	€	(266.023)	0
Risultato prima delle imposte	€	(3.516.285)	1.763.052
Imposte dell'esercizio	€	(408.000)	(547.141)
Utile (Perdita) di esercizio	€	(3.924.285)	2.310.193

GIUDIZIO SUL BILANCIO, RILIEVI E RICHIAMI DI INFORMATIVA

Premessa

Il processo di revisione del Bilancio ha comportato l'emersione di **rilievi**, ovvero significativi elementi di non conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria e **richiami** su argomenti di rilevanza che meritano particolare attenzione degli utilizzatori del Bilancio; i primi dovuti a disaccordo con gli amministratori rispetto ai principi contabili adottati nel bilancio ed i secondi relativi ad errori metodologici che evidentemente portano con sé significativi condizionamenti di giudizio.

Esposizione degli eventi

Si è ritenuto così di dedicare particolare attenzione alla valorizzazione delle seguenti poste economiche e patrimoniali e a concetti solo in parte già affrontati in sede di approvazione del bilancio 2014 (oggetto di impugnativa pendente dinanzi al Tribunale delle Imprese di Firenze) e del bilancio 2015, poste ed argomenti che hanno necessitato approfondimenti specifici anche alla luce della presa di conoscenza, in ultimo, del Piano di Concordato invece ancora sconosciuto all'epoca in cui fu rilasciata la precedente relazione:

1-valutazione dei crediti iscritti in bilancio per Tariffa Igiene Ambientale

2-valutazione del <Fondo Accantonamento Rischi ed Oneri>

3-valutazione della posta riguardante le Imposte Anticipate

4-valutazione del principio di continuità aziendale come letto a seguito della avvenuta Omologazione della proposta di concordato preventivo per la quale la società ha potuto beneficiare degli effetti sospensivi ex art. 168 Legge Fallimentare, ex art. 182 sexies Legge fallimentare, ex art. 2446 C.c. II e III comma e ex art. 2447 C.c. e articoli 2484 e 2486 C.c.

5-valutazione di <Immobili strumentali da dismettere> (ex sede di Via Bandi - Livorno)


6-valutazione Partecipazione Piattaforma Biscottino Srl

Detti eventi sono esposti di seguito seguendo ordine di significatività ed in particolare distinguendo i **rilievi** per primi e successivamente i **richiami**.

Rilievi

FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI

In riferimento al F.do Rischi ed Oneri si rammenta che *gli stanziamenti per rischi generici contrastano con i postulati del bilancio di esercizio in quanto non si riferiscono a situazioni e condizioni che alla data di bilancio hanno originato una passività effettiva o che hanno determinato a quella data il deterioramento o la perdita di una attività, e che a fronte di tali rischi possono solo essere destinate apposite riserve di utili*. Il Progetto di Bilancio prevede l'addebito di un accantonamento per Fondo Ripristino Ambientale pari ad euro 938.486,00 (per una stima forfettaria complessiva pari ad euro 5.750.000,00), già inserito nel sistema tariffario 2017, a fronte del quale la stessa perizia promossa dagli amministratori (iniziativa peraltro non supportata da delibera del Consiglio di Amministrazione), *riferisce che la valorizzazione della bonifica ambientale –per la quale non è espresso alcun obbligo normativo AIA- è particolarmente prudentziale in quanto tiene conto della notizia-non*



verificata dal perito- dell'assenza di pavimentazione nei primi anni di funzionamento dell'impianto e di una eventuale attività di deposito illecito-non constatata dal perito- di rifiuti in sito avvenuti in tempi remoti e che non si dispone della caratterizzazione del sito ex DLGT 152/2006; tutti questi elementi rendono il quadro previsionale complessivo particolarmente incerto. Il Collegio, pur considerando che l'accantonamento possa essere letto come meramente cautelativo evidenzia il disallineamento dai corretti principi contabili e civilistici palesandosi come passività invero ad oggi non esistente.

Il Fondo Rischi ed Oneri risulta altresì rivoluzionato rispetto a quanto accantonato nel precedente bilancio. Valga il richiamo rassegnato nella relazione al bilancio 2015 attraverso cui fu ritenuto come sottostimato per le seguenti ragioni:


- a) lo stesso comprende gli interessi di mora, calcolati al tasso dell'8,05%, su tutti i debiti verso fornitori dalla data di scadenza al 31/12/2015; detto stanziamento risulta sottostimato, in quanto effettuato sulla base del tasso vigente dal 01.01.2015, senza tener conto che detti debiti risultano scaduti anteriormente, quando erano vigenti tassi più elevati;
- b) non comprende le sanzioni e gli interessi, maturati sul saldo IRAP 2014, pari ad euro 213.307=, ad oggi non versato;
- c) non comprende l'accantonamento dei rischi connessi alla sentenza Cass. Civ. Sez. Unite, 15/03/2016 n. 5078 (non assoggettabilità ad IVA della Tariffa di Igiene Ambientale)».

Sul punto (a), aggiornando le considerazioni a oggi, si rileva che gli amministratori hanno ritenuto -nel bilancio 2016- di ridurre la incidenza sul predetto Fondo degli interessi moratori prima accantonati (ma ancora sottostimati secondo l'avviso di Collegio) -e dovuti per contratto ai Fornitori- per gli importi non riconfermati nelle comunicazioni previste dalla normativa fallimentare (precisazione del credito): ciò è avvenuto sull'erroneo presupposto che la precisazione del credito non valga ai soli fini del voto - come in effetti è - ma produca, appunto erroneamente, sostanziale definizione del rapporto credito/debito. La riduzione effettuata, rispetto ad un importo da ritenersi comunque sottostimato all'epoca, unita alla circostanza che i creditori (cui spetta l'interesse moratorio) vedranno sensibilmente ridursi la percentuale di falcidia non appena liquidati i beni immobili e le partecipazioni sociali (spettando loro un quid maggiore da calcolarsi sull'intera esposizione) non è conforme a corretti principi contabili e civilistici di bilancio. L'accantonamento avrebbe dovuto, quanto meno, essere confermato nell'importo accantonato nell'esercizio 2015 sino ad esecuzione del Piano di Concordato.

Per quanto attiene l'accantonamento per rischi legati a contenziosi in essere o potenziali con creditori e/o dipendenti l'importo di complessivi euro 1.948.597,00 è stato determinato dall'Organo amministrativo sulla base delle previsioni di esito formulate dall'ufficio legale seppur non suffragato da adeguata relazione esplicativa.

Relativamente al fondo rischi per debiti erariali latenti (b) la quota parte del Fondo Rischi per omessi versamenti IRAP risulta nel presente Bilancio maggiorata regolarmente delle sanzioni e degli interessi limitatamente alla quota relativa all'anno 2015 essendo possibile usufruire della rottamazione per l'estinzione del debito relativo agli anni 2013 e 2014.

Per il resto il Collegio ribadisce gli emendamenti sul punto formulati al progetto di Bilancio 2015 per quanto non sanati con il presente progetto di Bilancio (restituzione dell'IVA su fatture TIA) e rileva che detto Fondo Rischi sia sottostimato, conseguentemente il patrimonio netto e il risultato di esercizio sono sovrastimati.



LE IMPOSTE ANTICIPATE

La *verifica della presenza/assenza delle condizioni per l'iscrizione delle imposte anticipate* investe l'andamento della società nei successivi esercizi. L'organo amministrativo, pur avendo ritenuto di limitare l'iscrizione della fiscalità differita alle sole perdite fiscali pregresse, ha fondato la propria scelta, asseritamente conforme al principio contabile OIC 25, sulla attendibilità dei Piani Aziendali inseriti nella domanda di concordato preventivo omologata. Sul punto questo Collegio ritiene al contrario che non sia stato affatto osservato il criterio della prudenza laddove si consideri che

a) la società ha stilato un Piano lungo nel tempo

b) la società resta pur sempre sottoposta alle dinamiche giudiziarie connesse con i tempi di esecuzione del Piano di concordato e al controllo analogo di un ente pubblico

c) l'esposizione di utili futuri è solo ipotetica e incerta

d) i Piani aziendali allegati al Bilancio ed agli atti della società non mettono in evidenza l'imponibile IRES previsto ed anzi son limitati ad esporre risultati economici positivi


e) i Piani aziendali risentiranno in modo decisivo di dinamiche esterne e dinamiche normative di diritto amministrativo nazionale e comunitario tali per cui non è affatto certo il conseguimento di utili per lo più supportati dal *quantum* del «corrispettivo del servizio» ad oggi stabilito fra il Socio e la Società e quindi la attendibilità dei risultati economici è tutt'altro che certa allo stato dei fatti ed indipendentemente dalla Omologazione della domanda di concordato e dei piani medesimi (con particolare riguardo alla «riforma Madia» sulle restrizioni in tema di capitalizzazione delle partecipate pubbliche, all' art 107 TFUE in tema di Aiuti di Stato ad imprese non efficienti ed alla normativa nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in ambito regionale).

Permangono pertanto margini di incertezza sulla effettiva possibilità di produrre utili in futuro così come soprattutto di *utili imponibili* ai fini fiscali e per tali ragioni il Collegio Sindacale ritiene che non si siano mostrate le condizioni per l'iscrizione delle imposte anticipate per le perdite pari ad euro 1.231.591,00, costituendo ciò rilievo specifico la cui pervasività non consente di fornire una corretta rappresentazione del risultato di bilancio. Conseguentemente il patrimonio netto e il risultato di esercizio sono sovrastimati.

Richiami d'informativa

LA VALUTAZIONE DEI CREDITI E IL DL 78/2015

Il Collegio Sindacale, nel ruolo di revisore legale, ha potuto constatare che i criteri adottati in Bilancio 2016 dall'attuale Consiglio di Amministrazione per la valutazione dei crediti cosiddetti <<Tariffa Igiene Ambientale>> vantati verso gli utenti/cittadini per il servizio di smaltimento rifiuti svolto dalla società nei periodi 2006÷2012, ricalcano perlopiù quelli adottati dal precedente organo amministrativo nell'ambito della seconda *versione* del progetto bilancio 2014, nonché quelli adottati dall'organo amministrativo in carica in sede di predisposizione del bilancio 2015. Sul bilancio di esercizio 2014 il Collegio Sindacale a suo tempo in carica, ha interposto impugnativa della delibera di approvazione, esprimendo un giudizio **negativo** di fronte al quale oggi non si sono sviluppati nuovi presupposti, né giuridici né aziendali in genere, che possano pensare di dover o poter ritenere pienamente conforme al



dettato normativo la mancata svalutazione dei crediti ad oggi non completamente rimborsati dal Comune di Livorno.

Il <Contratto> N. Rep. Comunale 60014, è stato lungamente dibattuto con la direzione aziendale e ripreso nelle precedenti relazioni e come tale non ritenuto dal Collegio equipollente ad una *cessione pro soluto del credito* quale unica forma contrattuale idonea a *stralciare* dal Bilancio A.Am.P.S. i crediti T.I.A. specifici. E così i profili d'inadeguatezza delle valutazioni di bilancio, pedissequamente riproposte dall'attuale Consiglio di Amministrazione, sono alimentati da circostanze e fatti che non conferiscono maggior certezza di realizzo a quei crediti TIA (dichiarati o meno inesigibili da Equitalia o Sorit) caratterizzati da una anzianità di oltre quattro e più anni, come analiticamente spiegato sia nella relazione al bilancio 2014 e sia nella relazione al bilancio 2015.

Ad oggi si dà atto che il recupero effettivo, attraverso il <<ribaltamento>>, è avvenuto o meglio è stato **realizzato** per le quote 2015 e 2016, ma alla data del 16/03/2017 nulla risultava ancora recuperato per l'anno in corso (2017). Il Progetto di Bilancio in trattazione pertanto non rileva l'inesigibilità dei crediti per ulteriori 3.820.000 perché detto importo –non accantonato al Fondo Svalutazione dei Crediti dagli amministratori– è stato ritenuto dagli stessi con certezza di incasso a carico della Tariffa Rifiuti 2017.

Ad avviso dei Revisori sino alla materiale corresponsione da parte del Comune di Livorno resta incerto il valore di recupero del valore di quei crediti per la quota 2017, recupero a beneficio di AAMPS fra l'altro sub condizionato alla effettiva declaratoria di inesigibilità da parte dell'Agente di Riscossione, circostanza questa affatto coordinata con i principi contabili di riferimento. Sul punto peraltro questo Collegio può rilevare che la criticità, a seguito della Omologazione del Concordato e della disinvoltata disponibilità del Comune di Livorno ad attribuire la copertura dei suddetti crediti già per gli anni 2015 e 2016, non sia allo stato pervasiva come al contrario sino ad oggi è stata rappresentata e che quindi debba essere richiamata ai fini della espressione del Giudizio sul Bilancio sul quale gravano ulteriori profili di criticità di cui in appresso.



VALUTAZIONE IMMOBILI STRUMENTALI DISMESSI

Il Collegio aveva evidenziato nella precedente relazione al bilancio 2015 che la *valutazione è stata effettuata esclusivamente sulla base delle quotazioni OMI, affatto adeguate ad evidenziare il valore di mercato effettivo.*

L'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio (O.M.I.) è per sua natura una fonte per offrire elementi alle attività stesse dell'Agenzia del Territorio nel campo dei processi stimali e che viene resa pubblica con l'obiettivo di concorrere alla trasparenza del mercato immobiliare.

Le metodologie ed i processi che vengono adottati per la costruzione di tale banca dati, sono diversi e si riferiscono soprattutto a rilevazioni dirette (atti di compravendita e schede predisposte da enti ed ordini che hanno aderito all'iniziativa) ed indirette (sulla base dell'expertise degli uffici che operano in campo tecnico stimale); una specifica funzione di elaborazione statistica fornisce poi l'intervallo entro cui più probabilmente si colloca il valore medio dell'universo di riferimento.

Ma le quotazioni O.M.I., come evidenziato anche nello stesso sito dell'Agenzia del Territorio, non possono intendersi come sostitutivi della stima ma solo di ausilio alla stessa in quanto il loro utilizzo nell'ambito di un processo stimale non può che condurre ad indicazioni di larga massima, così a maggior ragione per gli altri borsini immobiliari che sono ancor più generici.



Le conclusioni raggiunte sul bilancio 2015 possono essere confermate con l'ulteriore considerazione del fatto che detti beni immobili paiono posti a presidio del fabbisogno concordatario e come tali (si ha la conferma con le nomine dei periti da parte del Tribunale ancorché non disponibili le relazioni eventualmente depositate nel fascicolo) subiranno eventuali altre riduzioni di valore inesorabilmente collegate alle modalità di vendita giudiziaria e pertanto il valore esposto in Bilancio (ricordiamo che trattasi di beni non strategici e quindi da liquidarsi a favore del ceto creditorio chirografario come consolidato alla data di deposito della domanda ex art. 161 VI comma Lf) potrebbe essere sovrastimato.

VALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

Il Collegio aveva evidenziato nel bilancio 2015 che la valutazione è stata effettuata esclusivamente sulla base di un'offerta vincolante.

Ad oggi detta valutazione è rimasta tale sebbene la proposta vincolante sia decaduta senza effetto e pertanto potrebbe essere soggetta ad ulteriori svalutazioni nel momento in cui la sua collocazione dovesse aversi anche e soprattutto a seguito di procedura giudiziaria di vendita *concorrente*.

SULLA CONTINUITA' AZIENDALE

La valutazione del principio di continuità aziendale deve essere evidenziato alla luce dell'avvenuta Omologazione della proposta di Concordato Preventivo, procedura per la quale la società ha potuto beneficiare degli effetti sospensivi del debito consolidato ex art. 168 Legge Fallimentare. Allo stato quindi le dinamiche della procedura hanno permesso la elaborazione del Bilancio secondo il principio del *going concern* ma l'Omologazione ha fatto venir meno gli effetti sospensivi previsti dall'art. 182 sexies Legge fallimentare (con il combinato disposto degli art. 2446 C.c. II e III comma, art. 2447 C.c art. 2484 e 2486 C.c) per i quali occorre provvedere senza indugio anche alla luce dei richiami e dei rilievi formulati con la presente relazione.

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE

A causa della significatività di quanto su descritto non è possibile esprimere un giudizio di coerenza della Relazione sulla Gestione con il Bilancio di esercizio come previsto dal ISA Italia n. 720B.

(B) RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2403 E SEGUENTI, CODICE CIVILE

— Attività di vigilanza

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Il Collegio Sindacale ha depositato ricorso ex art. 2409 C.C. in data 19/4/2016 a cui si rimanda integralmente avuto riguardo del fatto che le circostanze che hanno portato a detta denuncia sono state portate a conoscenza anche della assemblea dei Soci. Il giudizio pende dinanzi alla Corte di Appello di Firenze.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'assetto organizzativo su cui il Collegio si è già espresso nelle precedenti relazioni evidenziando l'inadeguatezza dello stesso.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza, al contrario, del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.



Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c..

Nel corso dell'attività di vigilanza, e soprattutto nelle fasi caratterizzate dalla mancanza dell'Organo Amministrativo dal 1/1/2016 al 22/1/2016, sono emersi fatti significativi pedissequamente menzionati nei verbali tempo per tempo redatti dal Collegio Sindacale, fatti che in questa sede non meritano di essere riproposti perché già a perfetta conoscenza del Socio.

Meritano al contrario menzione nella presente relazione le considerazioni in punto di regime di *continuità aziendale* come focalizzati nella sezione (B) della presente relazione perché argomento rilevante, anche alla luce della avvenuta omologazione del Piano di concordato, soprattutto nel contesto delle iniziative che senza indugio l'organo amministrativo dovrà intraprendere alla cessazione degli effetti sospensivi previsti dall'art. 182 sexies Lf.

— *Bilancio di esercizio*

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni a tale riguardo, eccezion fatta per quanto riportato nella relazione ex D.Lgs. 39/2010.

Il Collegio nel corso dell'esercizio 2016 non ha rilasciato ulteriori pareri ai sensi di legge eccezion fatta per quanto al punto che precede e per quanto possa essere stato espresso durante il periodo di mancanza dell'organo amministrativo.

Nel corso dell'esercizio abbiamo verificato, con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione.

Abbiamo verificato la corrispondenza del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, e in aggiunta a quanto precede, vi informiamo di aver vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire.

Non si sono rese necessarie deroghe ai criteri di cui agli artt. 2423, 4° co. e 2423 bis, 2° comma.

Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo aliquote che esprimono l'effettivo deperimento fisico ed economico e consentono la rappresentazione del valore residuo dei beni nella prospettiva della futura manovra finanziaria.


I ratei e risconti contengono quote di costi, comuni a due o più esercizi, in ragione del tempo.

I crediti non sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione.

I debiti sono iscritti in Bilancio al loro valore nominale.

Il Fondo Trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società verso i dipendenti in conformità alla vigente legislazione e del contratto di lavoro in essere.

Come affrontato nella sezione (A) della presente relazione la valutazione delle voci di bilancio da parte dell'organo amministrativo è stata svolta nella prospettiva della continuazione dell'attività ed a tale proposito il Collegio ritiene oggi poter aderire, come sopra già evidenziato, salvo il richiamo ad intervenire senza indugio ex art. 2446 e 2447 c.c.



CONCLUSIONI

Sul Bilancio

La rilevanza di quanto descritto nel paragrafo rubricato "Rilievi" e a ragione dei significativi richiami di informativa concomitanti alla incertezza normativa e gestionale che sovrasta la completa esecuzione del Piano di Concordato Omologato, fra l'altro in un tempo piuttosto lungo, induce ad invitare la assemblea a considerare i possibili effetti di quanto ampiamente descritto e a prendere gli eventuali provvedimenti conseguenti prima di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 così come attualmente redatto dagli amministratori avuto altresì riguardo della mancanza, vieppiù, di elementi probativi sufficienti appropriati e coerenti su cui basare un convincente giudizio.

Sulla continuità aziendale

In merito alla permanenza della continuità aziendale e quindi alla persistente validità dei criteri di funzionamento adottati nella redazione del Bilancio chiuso al 31/12/2016 il Collegio Sindacale, come sopra evidenziato stante la avvenuta Omologazione della Proposta di Concordato, esprime un giudizio di sostanziale adesione fermo restando l'obbligo del Socio ad intervenire immediatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2446 e 2447 C.c.

Livorno 19 aprile 2017

Il Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Francesco Carpano



I Membri effettivi

Dottoressa Patrizia Del Tredici



Dott. Giovanni Maria Conti